

22-4 13:31

Trosman Via E. Mattei
di S. Arstuti
Data copia al Dr. Angi

LCI
L.Ci

Csm Roma 22/04/2011
Protocollo P 10588/2

N° **22/2011** Reg. Circolari



Consiglio Superiore della Magistratura

IV Comm./AG 2

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento

Pratica num. 105/VQ/2010

09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 2481	CC	23 APR. 2011
SESS. PARI	Macroattività	RUO DENEUA
Funzione		Attività
Protocollo	Sottofascicoli	

V. In Cagliari, addì 26 APR. 2011

Il Procuratore Generale
Ettore Angioni

Al PRESIDENTE della
Corte Costituzionale
R O M A

Al sig. MINISTRO
della Giustizia
R O M A

Al PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
R O M A

Al PROCURATORE GENERAL
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
R O M A

Al SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza della Repubblica
R O M A

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Al PROCURATORE NAZIONALE
ANTIMAFIA
R O M A

All'ISPettorato GENERALI
del Ministero della Giustizia
R O M A

Csm	Roma	22/04/2011
	Protocollo	P 10588/2011

L.C.

OGGETTO: CIRCOLARE RICOGNITIVA SULLE MODALITÀ DI GODIMENTO DELLE FERIE.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 21 Aprile 2011, ha adottato la seguente circolare:

Premessa. Il Consiglio Superiore della Magistratura è intervenuto frequentemente, sia con circolari sia in sede di risposta a specifici quesiti, in ordine alle modalità di godimento delle ferie da parte dei magistrati. Si tratta, invero, di un tema di un particolare rilevanza, giacché involge, per un verso, l'esercizio di un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito e, per altro verso, la necessità di assicurare il corretto funzionamento degli uffici giudiziari nel corso dell'intero anno solare, ivi compreso il periodo feriale di cui all'art. 90 O.G.

Il C.S.M. nel corso degli anni ha dettato una serie di indicazioni, sostanzialmente omogenee nel contenuto, dirette a garantire che l'attività giudiziaria non subisca indebiti rallentamenti per l'assenza dei magistrati dal servizio e, al contempo, ad evitare che i notevoli carichi di lavoro gravanti su ciascun magistrato possano in concreto costituire un ostacolo insuperabile al corretto e pieno godimento delle ferie.

Con la presente circolare, il Consiglio Superiore, in occasione della predisposizione da parte dei dirigenti degli uffici giudiziari delle tabelle per il periodo feriale per l'anno 2011, intende ribadire e sintetizzare quanto già in passato affermato in tema di godimento delle ferie da parte dei magistrati, così dettando in materia una disciplina secondaria unitaria, utile ad orientare l'intero corpo magistratuale nella programmazione delle ferie.

Di seguito vengono riportate le disposizioni da seguirsi per il godimento delle ferie e, dunque, per la realizzazione della consequenziale attività di programmazione delle stesse, avendo cura di specificare per ciascuna di esse la *ratio* fondante e le possibili modalità di concreta attuazione, in maniera tale da fornire anche gli strumenti interpretativi utili a risolvere eventuali dubbi in sede applicativa.

In allegato vengono indicate le fonti di normazione primaria e secondaria tenute presenti per l'elaborazione della presente circolare.

DISPOSIZIONI IN TEMA DI GODIMENTO DELLE FERIE

- 1. Il congedo ordinario deve essere normalmente goduto dal magistrato continuativamente in coincidenza con il periodo feriale fissato al principio di ogni anno ai sensi dell'art. 90 R.D. 12/1941.**

La concessione delle ferie ai magistrati è vero e proprio diritto, riconosciuto come irrinunciabile dalla Costituzione per ogni lavoratore, diritto che deve essere ragionevolmente temperato con le esigenze di servizio. A tal fine la fruizione delle ferie deve normalmente coincidere con il periodo feriale; il dirigente dell'ufficio può, tuttavia, autorizzare che il godimento delle stesse avvenga in un arco temporale diverso laddove sussistano inderogabili esigenze di servizio, derivanti in via principale dalla necessità di garantire la presenza in ufficio dei magistrati anche in suddetto periodo, per assicurare la trattazione dei procedimenti e dei processi che non subiscono interruzioni nel periodo di sospensione dei termini processuali *ex lege* 7 ottobre 1969

L.C.I.

n. 742. Deve, sul punto, evidenziarsi che soprattutto negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva dilatazione di quei procedimenti che non subiscono interruzioni nel periodo feriale, in materia sia civile sia penale, il che rende sempre più complicata la concentrazione da parte dei magistrati delle ferie nel periodo feriale e rende opportuna una pianificazione delle medesime nel corso dell'anno, in modo tale da assicurarne la piena fruizione, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza.

Pertanto, per contemperare le opposte esigenze, è necessario che vi sia adeguata programmazione delle ferie complessivamente spettanti al magistrato, con l'eventuale eccezione di alcuni giorni. In tale prospettiva risulta utile che, all'esito della predisposizione delle tabelle feriali, il dirigente dell'ufficio rilevi quale sia il residuo dei giorni di ferie per ciascun magistrato e, contestualmente, comunichi il dato agli interessati, invitandoli ad indicare le loro preferenze per il recupero del congedo non goduto entro il primo semestre dell'anno seguente, secondo quanto previsto più specificamente al capo 2.

- 2. I dirigenti degli uffici giudiziari, qualora per ragioni di servizio non sia possibile quanto previsto al capo n. 1, devono disporre una diversa distribuzione del periodo di congedo durante l'anno, con possibilità di recupero delle ferie non godute nel primo semestre dell'anno successivo. Nella predisposizione del piano di recupero, i dirigenti devono tenere in conto le indicazioni di preferenza fornite dagli interessati e, in caso di loro mancato accoglimento, devono adeguatamente motivare le ragioni per cui non è stato oggettivamente possibile rispettare le stesse.**

Il diritto alle ferie è irrinunciabile, di talché il dirigente dell'ufficio deve assicurare che i magistrati, i quali non abbiano potuto godere delle stesse nel periodo indicato al capo 1 per inderogabili esigenze di servizio, possano usufruirne entro il primo semestre dell'anno successivo.

Trattandosi di diritto irrinunciabile, peraltro, l'amministrazione ha l'obbligo di consentire il godimento delle ferie anche se il dipendente non ne faccia domanda, pure in considerazione del fatto che il personale magistratuale non ha diritto alla monetizzazione del congedo non fruito, se non in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

È necessario, perché il godimento delle ferie in un periodo diverso da quello indicato al capo 1 non si traduca in un pregiudizio per l'ordinaria attività giudiziaria, che il dirigente dell'ufficio, d'accordo con gli interessati, provveda ad una programmazione delle ferie non godute. Infatti, con la preventiva indicazione dei giorni nei quali va effettuato il recupero di tali ferie, si potrà fare in modo che non vi siano coincidenze con udienze di pertinenza del magistrato in ferie, evitando di fissare in quei periodi rinvii, udienze ovvero di inserire l'interessato nei turni esterni o per le urgenze.

In merito occorre evidenziare l'assoluta importanza che il recupero delle ferie venga concordato con i magistrati interessati, secondo modalità analoghe a quelle già previste per la predisposizione delle tabelle feriali. Pertanto, i dirigenti devono promuovere apposite riunioni finalizzate alla verifica delle richieste di ciascuno ed alla predisposizione di un piano di recupero che tenga conto delle esigenze dei magistrati. Similmente a quanto già previsto per le tabelle feriali, in caso di oggettiva impossibilità ad accogliere le istanze di tutti, occorre fare applicazione di criteri obiettivi (basati, ad esempio, sull'anzianità di ruolo o di servizio nell'ufficio), che garantiscano in ogni caso l'equa rotazione fra tutti i magistrati, avendo presente ai recuperi consentiti negli anni precedenti. Al dirigente spetta motivare le scelte operate con il piano di recupero, esplicitando in particolare altresì i criteri utilizzati per la sua predisposizione.

Va, pure, rilevato che non risulta contrario al generale principio di buona amministrazione – ma può, in alcuni casi, rivelarsi opportuno per salvaguardare il diritto di ogni magistrato a fruire di